

21 AGO 2018

AULA 'B'



20877.18

Oggetto

SENTE REGISTRAZIONE - ESSENTE DAL R. ESSENTE UNITA'

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 7126/2013

SEZIONE LAVORO

Cron.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. ANTONIO MANNA - Presidente - Ud. 11/04/2018
- Dott. ENRICA D'ANTONIO - Consigliere - PU
- Dott. ROBERTO RIVERSO - Consigliere -
- Dott. ROSSANA MANCINO - Consigliere -
- Dott. ROBERTO BELLE' - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 7126-2013 proposto da:

~~_____~~ elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 76, presso lo
studio dell'avvocato ~~_____~~ che lo rappresenta e
difende unitamente agli avvocati ~~_____~~
~~_____~~ giusta delega in atti;

- ricorrente -

2018

contro

1603

- I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE
C.F. 80078750587, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura
Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli
Avvocati [REDACTED]

[REDACTED] giusta delega in atti;

- CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE
DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 44, presso
lo studio degli avvocati [REDACTED]

[REDACTED] che la rappresentano e difendono, giusta
delega in atti;

- **controricorrenti** -

avverso la sentenza n. 344/2012 della CORTE D'APPELLO
di BRESCIA, depositata il 13/09/2012 R.G.N. 634/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/04/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO
BELLE';

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. STEFANO VISONA' che ha concluso per il
rigetto del primo e del secondo motivo, terzo motivo
inammissibile, in subordine rigetto;

udito l'Avvocato GIANLUIGI BARONE;

udito l'Avvocato GIOVANNI BERETTA;

udito l'Avvocato SERGIO PREDEN per delega verbale
Avvocato LIDIA CARCAVALLO.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'Appello di Brescia ha confermato, con sentenza n. 344/2012, la sentenza del Tribunale della stessa sede con la quale era stata respinta la domanda di ██████████ con cui lo stesso aveva chiesto che la propria pensione di anzianità fosse liquidata dalla Cassa Nazionale di Previdenza dei Ragionieri tenendo conto della normativa regolamentare vigente prima dell'adozione delle Delibere di introduzione dei nuovi criteri di calcolo del relativo trattamento di quiescenza. Secondo il ricorrente, infatti, tali Delibere, essendo state assunte allorquando l'art. 3, co. 12, L. 335/1995 imponeva il rigoroso rispetto del *pro rata*, non potevano trovare legittimazione nelle successive modifiche apportate a tale norma dall'art. 1, co. 763, L. 296/2006, secondo cui doveva semplicemente tenersi conto del *pro rata*.

Con le medesime sentenze veniva altresì respinta la richiesta del ██████████ di accertamento che la sua pensione avrebbe dovuto avere decorrenza dal 1.3.2009 o dal 1.6.2009 e non, come stabilito dalla Cassa, dal 1.7.2009.

2. La Corte rilevava come l'appellante si fosse limitato a sostenere - infondatamente - che la liquidazione della pensione avrebbe dovuto avere corso rispettando l'originario testo dell'art. 3, co. 12, cit. e quindi in rigorosa osservanza del criterio del *pro rata*, senza che vi fosse stata censura della pronuncia del Tribunale rispetto al fatto ^{CHE} erano stati rispettati i principi meno stringenti introdotti dalla L. 296/2006. A parte ciò, la Corte affermava che comunque i nuovi criteri di calcolo del trattamento erano rispettosi dei più ampi parametri di cui all'art. 1, co. 763 cit. e che legittima era da ritenere anche l'introduzione dei coefficienti di riduzione della pensione di anzianità in ragione dell'età di accesso ad essa.

Quanto alla decorrenza, i giudici di secondo grado ritenevano che l'istanza originaria del ██████████, in cui si erano formulate richieste con riferimento ad una decorrenza pensionistica dal 1.3. o dal 1.6.2009, non potesse essere intesa come effettiva domanda di pensione, in quanto egli stesso si era riservato di presentare quest'ultima su apposito modulo, come poi aveva fatto, allorquando vi fosse stata conferma del criterio di calcolo della quota di pertinenza della Cassa.

3. Il ██████████ ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, resistiti dalla Cassa e dall'I.N.P.S. Il ricorrente e la Cassa hanno depositato memorie.



RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente sostiene che vi sarebbe stata violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 763 della L. 296/2006 e dell'art. 3, co. 12, della L. 335/1995, nel testo vigente prima delle modifiche apportate dallo stesso art. 1 co. 763 cit. e ciò in quanto la disciplina sopravvenuta non valeva certamente a sanare delibere che erano illegittime, per violazione del principio del *pro rata*, al momento in cui esse erano state assunte, sicché, in mancanza di delibere successive alla L. 296/1996, dovevano trovare applicazione i criteri di cui all'art. 3, co. 12, L. 335/1995 nel testo antecedente, con liquidazione della pensione in rigorosa applicazione del predetto *pro rata*.

Con il secondo motivo si afferma la violazione e falsa applicazione dell'art. 3, co. 12, della L. 335/1995, come modificato dall'art. 1 co. 763 cit., in quanto le delibere applicate non solo non avevano applicato il principio del *pro rata*, ma non lo avevano neppure tenuto in alcuna considerazione, secondo quanto comunque imposto dalla nuova normativa, essendosi disposto un incremento secco del numero dei redditi da inserire nella base pensionabile e l'introduzione di coefficienti di riduzione della pensione: nuova normativa che non era stata rispettata neanche per quanto riguardava la redazione di un bilancio tecnico idoneo a prospettare la stabilità della gestione trentennale e l'osservanza del principio di gradualità.

Con il terzo motivo di ricorso si afferma infine la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 d. lgs. 42/2006 per non avere la Corte riconosciuto la natura di domanda di pensione già all'istanza del 16.2.2009, così omettendo di dare corso al trattamento fin dal 1.3.2009 o, in subordine, dal 1.1.2009 ed avallando la decisione della Cassa di far decorrere la pensione solo dal 1.7.2009, per effetto della successiva domanda del 30.6.2009.

2. L'eccezione di inammissibilità/improcedibilità sollevata dalla controricorrente, in ragione del mancato deposito delle Delibere della Cassa, non può essere assecondata, stante la trascrizione nel ricorso del testo di esse, per quanto rilevante in causa, oltretutto in coerenza con il riepilogo del loro contenuto che è espressamente riportato nella sentenza impugnata.

3. Ciò posto, i primi due motivi, tra loro connessi, possono esser esaminati congiuntamente e vanno rigettati.



Essi riguardano, da vari punti di vista, la disciplina dei poteri della Cassa in merito alla determinazione dei trattamenti pensionistici di anzianità

4. Sotto un primo profilo viene in evidenza la questione in ordine alla fissazione dei criteri di calcolo di tali pensioni, per quanto attiene ai redditi ed alle annualità a tal fine rilevanti.

4.1 Le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato, con principio qui condiviso, che *«in materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994 (quale la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali), la liquidazione dei trattamenti pensionistici, a partire dal 1° gennaio 2007, è legittimamente operata sulla base dell'art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995 riformulato dall'art. 1, comma 763, della l. n. 296 del 2006, che, nel prevedere che gli enti previdenziali adottino i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario, impone solo di aver presente - e non di applicare in modo assoluto - il principio del "pro rata", in relazione alle anzianità già maturate rispetto all'introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti, e comunque tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità tra generazioni, con salvezza degli atti approvati dai Ministeri vigilanti prima dell'entrata in vigore della legge n. 296 del 2006 e che, in forza dell'art. 1, comma 488, della l. n. 147 del 2013, si intendono legittimi ed efficaci purché siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine»* (Cass. S.U., 16 settembre 2015, n. 18136).

D'altra parte è da ritenere manifestamente infondata la questione di costituzionalità sollecitata con la memoria ex art. 378 c.p.c., sotto il profilo della violazione, da parte dell'art. 1 comma 488 L. 147/2013, dell'art. 117 Cost., in relazione al parametro interposto di cui all'art. 6 CEDU e del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), per avere interferito su una questione interpretativa al fine di determinare gli esiti di un contenzioso giudiziale, cui appartiene anche la presente causa, ancora aperto.

Sul punto questa Corte si è già pronunciata fin da Cass. 13 novembre 2014, n. 24221, poi richiamata anche da Cass., S.U., 18136/2015 cit., nel senso che quella di cui all'art. 1 comma 488 cit. *«non è una sanatoria con efficacia retroattiva perché mancava un indirizzo giurisprudenziale conforme nel senso della ritenuta perdurante illegittimità delle delibere dell'ente anche nel mutato quadro normativo della legge finanziaria per il 2007»* e pertanto *«non appare*



contrastare con il principio del processo equo perché limitata ai pensionamenti a partire dal 1 gennaio 2007 quando il nuovo meno favorevole canone del pro rata era già entrato in vigore» sicché gli interessati «non potevano fare affidamento sulla garanzia del pro rata nell'originaria più ampia portata, predicata dalla giurisprudenza di questa Corte, perché la normativa di legge era già cambiata. La portata del nuovo criterio legale del pro rata era oggettivamente controvertibile e ciò ha giustificato l'intervento chiarificatore del legislatore che ha riguardato sì "gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale" degli enti quali la Cassa - la cui finalizzazione ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine in ragione del contenimento delle prestazioni previdenziali emerge di per sé dalla portata dell'attenuazione della regola del pro rata - ma solo con riferimento ai trattamenti pensionistici liquidati nel vigore del nuovo parametro di legittimità costituito da tale criterio attenuato del pro rata».

Non è dunque vero quanto sostenuto con il primo motivo, ovverosia che le Delibere assunte prima dell'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 3, co. 12, con cui si sono modificati i criteri di calcolo della pensione di anzianità sotto il profilo dei redditi a tal fine rilevanti, non potessero trovare applicazione.

4.2 La citata Cass. 18136/2015 e poi anche Cass. 21 giugno 2016, n. 12836, hanno consequenzialmente ed esplicitamente ritenuto, proprio con riferimento alle norme regolamentari oggetto della presente causa, che fosse «*legittima la liquidazione dei trattamenti pensionistici fatta dalla Cassa con decorrenza del 1° gennaio 2007 nel rispetto della citata normativa regolamentare interna (delibere 22.06.02, 7.06.03 e 20.11.03)*».

D'altra parte è vero quanto osservato dalla Cassa nella propria memoria ovverosia che, in merito alla coerenza dei criteri di determinazione della pensione applicati rispetto al nuovo testo dell'art. 3, co. 12, cit., già l'appello nulla aveva rilevato.

Su tale osservazione, idonea a costituire *in parte qua* un'autonoma *ratio decidendi*, effettivamente non vi è stata censura e quindi non può ammettersi alcuna ulteriore discussione in proposito.

Così come inammissibile è il rilievo contenuto nel ricorso per cassazione in ordine alla mancanza di prova che le Delibere applicate abbiano avuto fondamento in un bilancio tecnico, quale requisito comunque richiamato anche dal nuovo testo dell'art. 3, co. 12; oltre a quanto appena detto sulla mancanza di censure in appello sull'osservanza dell'art. 3, co. 12, nuovo testo, si osserva come non sia stato precisato nel ricorso (che pertanto difetta di specificità, sotto il profilo dell'autosufficienza, ex art. 366 n. 4 c.p.c.), dove, come e quando la



specifica questione fosse stata sollevata e coltivata nei giudizi di merito, ciò essendo evidentemente indispensabile al fine della verifica, sulla base delle difese di legittimità, del fatto che non si tratti di questione nuova.

Nel complesso non può quindi essere avallato quanto sostenuto con il secondo motivo di ricorso, ovverosia che le Delibere applicate non avrebbero rispettato neppure il nuovo testo dell'art. 3, co. 12, L. 335/1995.

5. Questione parzialmente diversa è invece quella inerente ^avi coefficienti di abbattimento (c.d. coefficienti di neutralizzazione) che sono da applicare, sulla quota retributiva della pensione ed una volta calcolatane la misura, in forza dell'art. 53, comma 4, della Delibera della Cassa 20.12.2003.

Tali coefficienti sono stati introdotti con la precedente Delibera del 7 giugno 2003 (poi assorbita da analoghe previsioni delle successive Delibere del 2003 e del 2004) contestualmente alla previsione della possibilità, dapprima esclusa, che la pensione di anzianità venisse cumulata con lo svolgimento di altre attività, ivi compresa la prosecuzione di quella propria del ragioniere.

La modificazione trova fondamento, oltre che, in parte, in quanto stabilito da Corte Costituzionale 7 novembre 2002 n. 437, nel potere attribuito in proposito alle Casse privatizzate dall'art. 44, comma 7, L. 289/2002, in un'ottica di evidente *favor* rispetto all'omogeneizzazione dei sistemi pensionistici.

Tuttavia, allorquando si assicuri, pur nel godimento del trattamento di anzianità, la possibilità di proseguire attività lavorative, è chiaro che il numero di accessi a pensione, e con esso i relativi costi per la gestione, ne resta presumibilmente incrementato.

Per questo sono inevitabili coerenti manovre di riequilibrio, stante la necessità per le Casse di «assicurare», con provvedimenti da assumere in esercizio della autonomia loro riconosciuta, «l'equilibrio di bilancio» (art. 2, co. 2, d. lgs. 509/1994).

In tal senso si spiegano appunto i coefficienti in questione, il cui effetto indiretto è evidentemente quello di un corrispondente e contrario disincentivo al pensionamento di anzianità.

5.1 Ciò posto, va detto che il principio del *pro rata* riguarda essenzialmente la necessità di rispettare, nel futuro calcolo di una prestazione attesa, le modalità di calcolo pregresse.

Il tema dei coefficienti di neutralizzazione è però diverso, in quanto dalle delibere della Cassa ne risulta modificata non soltanto una prestazione attesa, ma più in profondità, in esercizio dell'autonomia riconosciuta dal d. lgs.



509/1994 e richiamata dall'art. 44 cit., il sistema pensionistico di anzianità pregresso, con introduzione di nuovi benefici (la facoltà di proseguire altre attività, nonostante il pensionamento) e di corrispondenti riequilibri (i coefficienti di neutralizzazione), che però non possono che operare contestualmente ed indissolubilmente.

In altre parole, tale complessa regolamentazione non può essere ritenuta alla stregua di un semplice «*criterio di determinazione del trattamento pensionistico*», da adottarsi nel rispetto o tenuto conto del principio del *pro rata*, ai sensi delle successive formulazioni dell'art. 3, co. 12, L. 335/1995: disposizione quest'ultima sulle cui previsioni la predetta regolamentazione non va in realtà ad impattare, se non per quanto attiene al necessario rispetto degli equilibri gestionali, cui va riferito il richiamo ad essa operato dalla norma di cui all'art. 44, co. 7, cit.

La disciplina regolamentare così introdotta va dunque considerata unitariamente; come misura composita che incide sul *quantum* ampliando l'*an* e che è da ritenere pienamente legittima, stante la coerenza di essa con la norma (il citato art. 44) che consente all'autonomia della Cassa di disporre il relativo intervento modificativo, nel rispetto del fine, parimenti richiamato, di assicurare il mantenimento degli equilibri finanziari.

Così inquadrato, il profilo di diritto effettivamente non coinvolge il tema del rispetto del principio del *pro rata*, quale declinato dall'art. 3, co. 12, nuovo testo (su cui, come detto, neppure vi è censura rispetto all'assunto della Corte territoriale in ordine al fatto che il relativo profilo non fosse stato dedotto in appello), quanto in assoluto la possibilità, sempre contestata dal ricorrente, dell'introduzione di tali coefficienti.

Ma, per quanto appena detto, le Delibere sono, anche *in parte qua*, legittime e pertanto anche la questione sui coefficienti di neutralizzazione va disattesa.

6. Il terzo motivo è parimenti da rigettare.

6.1 Il ricorrente presentò in effetti una prima domanda il 16.2.2009, contenente diverse ipotesi, anche quanto a decorrenza, di un suo pensionamento per anzianità, esplicitando la «riserva» di «formalizzare» la domanda «con il modulo previsto» una volta «avuta conferma del criterio di calcolo della quota».

6.2 Secondo la Corte territoriale tale istanza non poteva essere intesa come effettiva domanda di pensione, stante la riserva apposta.

Ciò non integra alcuna violazione, dedotta dal ricorrente ex art. 360 n. 3 c.p.c., dell'art. 3 d. lgs. 42/2006.



E' vero infatti che tale norma fa riferimento ad una domanda di pensione, senza richiedere requisiti particolari requisiti formali, ma ciò non è negato dalla Corte, la quale piuttosto argomenta (in modo non implausibile e quindi tale da non consentire impugnazione di legittimità sotto il profilo motivazionale secondo il novellato art. 360 n. 5 c.p.c.) nel senso che quella presentata, di fatto, non poteva considerarsi una effettiva domanda di pensione, ma in sostanza una richiesta esplorativa, alla luce della riserva in essa contenuta.

Pertanto, non trattandosi di domanda di pensione, non può sostenersi che, ritenendo non rilevante l'istanza del 16.2.2009, la Corte abbia violato l'art. 3 cit.

7. In definitiva il ricorso va integralmente rigettato.

8. L'orientamento giurisprudenziale qui seguito si è stabilmente definito solo in epoca successiva al deposito del ricorso e la questione sui coefficienti di neutralizzazione non è stata precedentemente approfondita in dettaglio, il che giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità tra tutte le parti in causa.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ~~ricorrente~~ ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso articolo 13.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 11.4.2018.

Il Consigliere est.
dott. Roberto Bellè

Il Presidente
dott. Antonio Manna

Il Funzionario Giudiziario
Dott. Giovanni RUBILLO

